

**REGOLAMENTO (CE) N. 2415/2001 DEL CONSIGLIO  
del 10 dicembre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si è impegnata a fornire assistenza finanziaria alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, anche per sostenere l'attuazione dell'accordo quadro del 13 agosto 2001.
- (2) La situazione del paese richiede una fornitura più rapida ed efficiente dell'assistenza comunitaria, agevolata dall'attuazione a livello locale.
- (3) L'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata: «agenzia», istituita con il regolamento (CE) n. 2667/2000 <sup>(3)</sup>, possiede una vasta esperienza e sarebbe qualificata a fornire l'assistenza comunitaria.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2666/2000 <sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 2667/2000 per estendere alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia le attività dell'agenzia.
- (5) È opportuno consentire alla Commissione di delegare all'agenzia l'attuazione dell'assistenza comunitaria a favore dell'ex Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia decisa nell'ambito di altri strumenti.
- (6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2666/2000, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

<sup>(1)</sup> GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 338.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

tutti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato nel modo seguente:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

1. La Commissione può delegare a un'agenzia i seguenti compiti:

- i) l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000, a favore della Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- ii) l'attuazione dell'assistenza comunitaria decisa dalla Commissione sulla base di altri strumenti disponibili per i paesi in oggetto. In tali casi la Commissione agirà ai sensi delle disposizioni dei regolamenti pertinenti e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h), del presente regolamento non saranno applicabili.

2. A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata «agenzia», con l'obiettivo di attuare l'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1.;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 10, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 5) all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 6) all'articolo 15, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. MICHEL

---